



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1899**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIAMPAOLO BELLI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 5949 del 28 gennaio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giampaolo Belli, nato a Parma (PR) il 10 febbraio 1958, e la delibera OCF n. 1298 del 3 febbraio 2020, recante la cancellazione del medesimo dall'Albo;

VISTA la delibera Consob n. 20668 del 6 novembre 2018, notificata in data 8 novembre 2018, con cui il Sig. Giampaolo Belli è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1 (adesso art. 7-septies, comma 1), del TUF e dell'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 2 ottobre 2018 (prot. OCF nn. 32754 e 32756 del 3 ottobre 2018) con cui Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte irregolarità da parte del Sig. Giampaolo Belli, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 31 ottobre 2018 (prot. OCF n. 36948 di pari data) e del 29 ottobre 2018 (prot. Consob n. 43364 del 12 novembre 2018) con cui, rispettivamente, alcuni investitori e un intermediario hanno trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;

RILEVATO che questo Comitato di Vigilanza, nella sua adunanza del 12 febbraio 2019, ha transitoriamente disposto il non luogo a provvedere in relazione al procedimento avviato nei confronti del Sig. Giampaolo Belli con lettera di contestazione degli addebiti del 26 novembre 2018 [...*OMISSIS*...];

VISTE le note del 12 dicembre 2018 e del 19 settembre 2019 (prot. OCF nn. 42581 e 67464 di pari date) con cui Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. ha trasmesso all'Organismo informazioni e documenti relativi all'operato del Sig. Giampaolo Belli;

VISTE le note dell'11 luglio 2019 (prot. OCF n. 51319 di pari data) e del 22 febbraio 2019 (prot. OCF n.7485 di pari data) con cui anche alcuni investitori hanno trasmesso all'Organismo informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;

VISTE le note del 12 novembre 2018 (prot. OCF n. 38211 di pari data), 10 dicembre 2018 (prot. OCF n. 42418 del 14 dicembre 2018), 13 dicembre 2018 (prot. OCF n. 42774 del 14 dicembre 2018), 22 gennaio 2019 (prot. OCF n. 2160 di pari data) e 23 maggio 2019 (prot. OCF n. 38787 di pari data), con cui la Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso all'Organismo, fra l'altro, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente Sig. Giampaolo Belli per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTE le note dell'8 novembre 2019 (prot. OCF n. 80077 dell'11 novembre 2019), del 18 marzo 2020 (prot. OCF n. 15271 di pari data), 1° settembre 2020 (prot. OCF n. n. 39738 di pari data), 15 gennaio 2021 (prot. OCF n. 3423 del 18 gennaio 2021) e 24 giugno 2021 (prot. OCF n. 44494 di pari data) [...*OMISSIS*...];

VISTA la nota del 6 settembre 2021 (prot. OCF n. 61000/21) – [...*OMISSIS*...] notificata al Sig. Giampaolo Belli in data 10 gennaio 2021 a seguito di ripetuti tentativi determinati dall'irreperibilità del consulente – con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, [...*OMISSIS*...] in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Giampaolo Belli l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver violato le seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver:
  - acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti;
  - comunicato e trasmesso a clienti e potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
  - ommesso l'esecuzione di ordini disposti da clienti e potenziali clienti, simulando operazioni di investimento inesistenti;
  - ricevuto modulistica pre-firmata in bianco;
- art. 159, comma 5 (già art. 108, comma 5, del previgente Regolamento Intermediari), per aver percepito mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

ESAMINATE le memorie difensive, pervenute nell'interesse del Sig. Giampaolo Belli con nota del 5 ottobre 2021 (prot. OCF n. 66736 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 1° marzo 2022 (prot. OCF n. 40436/22) – *[...OMISSIS...]* trasmessa al consulente con nota recapitata in data 8 marzo 2022 – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, non sono pervenute da parte del Sig. Giampaolo Belli, o nell'interesse di quest'ultimo, controdeduzioni in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Giampaolo Belli le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, comma 5, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 4 e 5, del previgente Regolamento Intermediari), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti e in caso di comunicazione o trasmissione a clienti o potenziali clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 7, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 6, del previgente Regolamento Intermediari), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi nei casi di accettazione dal cliente di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 159, comma 5, del medesimo Regolamento;
- con riguardo alle violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nella ricezione di modulistica pre-firmata in bianco e nell'omessa esecuzione di ordini disposti da clienti o potenziali clienti, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta significativa quantomeno con riferimento al primo illecito sopra menzionato, posto che la modulistica prefirmata risulta essere stata adoperata in diversi casi per la realizzazione di condotte acquisitive da parte del consulente;
- la radicale violazione delle regole che presiedono al corretto esercizio della professione di consulente finanziario, la sussistenza di diversi episodi di acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di clienti e potenziali clienti – ciascuno dei quali suscettibile di determinare una violazione punibile con il massimo edittale – l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, il numero di soggetti coinvolti e le modalità adoperate per la simulazione di investimenti inesistenti, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Giampaolo Belli a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Giampaolo Belli, nato a Parma (PR) il 10 febbraio 1958, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 29 aprile 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti